

Pubblicato il 01/02/2018

N. 00101/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2018 REG.RIC.

l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2018, proposto dal signor **[REDACTED]** rappresentato e difeso dagli avvocati **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, con domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;

contro

Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l'ufficio;

per l'annullamento

del decreto 26.10.2017, n. 61241/333.D del ministero dell'interno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statale

vista la memoria depositata da tale parte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 il dott.

Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'agente della polizia di Stato ~~██████████~~ ~~██████████~~ si ritiene leso dall'atto impugnato per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto: è chiesta l'adozione di una misura cautelare.

Il ministero dell'interno si è costituito in causa con memoria, ed ha depositato una difesa corredata da documenti.

Il collegio può pronunciare una sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E' impugnato il decreto 26.10.2017, n. 333.D/61241 con cui il ministero dell'interno ha disatteso la domanda dell'interessato volta ad ottenere il trasferimento nella sede della polizia di Stato di Bari che è compatibile con le necessità di assistenza della madre affetta da una grave patologia; va notato che il collegio si è già pronunciato su una precedente istanza del ricorrente (sentenza 31.5.2017, n. 492) osservando che in quell'occasione la p.a. era incorsa nel vizio di difetto di motivazione, non riscontrando tutti gli argomenti addotti dal ricorrente e non inviando la prescritta comunicazione richiesta dall'art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241.

Il nuovo provvedimento ministeriale viene censurato dai motivi che vanno ora esaminati.

La prima doglianza riguarda l'erronea comparazione che sarebbe stata compiuta dall'amministrazione in ordine alla valutazione dei differenti interessi, compendiandosi l'uno nell'assistenza al familiare infermo e

l'altro nella migliore esplicazione del servizio d'istituto.

La tesi sostenuta in questo contesto è che le esigenze della cura di un infermo non devono più essere continuative ed esclusive (novelle apportate all'art. 33 della legge 104/1992), sì che la rilevanza dell'art. 32 Cost. impone alla p.a. un onere motivato che nella specie non è stato assolto, posto che non è stato dato conto del disservizio che deriverebbe all'amministrazione dalla sopravvenuta mancanza dell'elemento trasferito altrove per la ragione indicata. In tale senso l'interessato denuncia l'insufficienza della giustificazione del provvedimento nella parte in cui il tramutamento della sede di servizio dell'agente è stata negata sulla base delle esigenze di servizio della sede di attuale assegnazione, poste in comparazione con quelle della destinazione richiesta.

Il collegio osserva che l'atto impugnato ha rappresentato correttamente la volontà della p.a. di infoltire adeguatamente le pattuglie che si occupano delle strade e autostrade che si incrociano a Genova, posto che esse fungono da collegamento anche internazionale e impongono al personale assegnato turni particolarmente gravosi, una situazione che giustifica il sovrannumero di agenti previsti in organico.

L'ufficio pugliese sarebbe invece adeguatamente provvisto di uomini, sì che non vi sarebbe la possibilità di aggiungere ulteriore personale, ma tale situazione non risulta comparabile con quella descritta solo un anno prima nel provvedimento 25.10.2016, n. 333.D/10113 relativo ad altro agente di polizia che aveva chiesto l'assegnazione a Taranto mentre prestava servizio a Bari: in quell'occasione il ministero aveva dato atto di un rilevante sottorganico nel capoluogo pugliese che ammontava a ottantacinque unità per il ruolo assistenti e agenti, e aveva sottolineato le criticità della situazione di Bari, un grande centro caratterizzato da una

conflittualità sociale che causa turbative di ordine e sicurezza pubblica, il cui porto è tra l'altro un centro di arrivo del traffico internazionale di armi e droga.

L'esame delle situazioni descritte convince del fatto che non è arbitraria, come denunciato in ricorso, la volontà dell'amministrazione di rinforzare al di là della pianta organica il ruolo degli assistenti ed agenti della polizia stradale di Genova-Sampierdarena, mentre è contraddittoria la valutazione della situazione barese con quella descritta nel provvedimento citato: a tale statuizione non osta la condivisa tesi seguita in giurisprudenza secondo cui ogni procedimento si articola sui presupposti di fatto e diritto che gli sono propri, sì che non dovrebbe essere possibile trarre argomenti da una determinazione per decidere sulla legittimità di un'altra. Tuttavia la specificità del caso riguarda la valutazione operata dalla p.a. sulla situazione dell'organico di agenti e assistenti nel territorio barese, che può essere mutata in un anno, ma di tale cambiamento avrebbe dovuto rinvenirsi traccia in motivazione.

A tal riguardo si rileva l'insufficienza delle osservazioni svolte con la memoria depositata dalla difesa ministeriale, nella parte in cui si espone che il rafforzamento dell'organico di Bari sarebbe stato coevo a quello che ha riguardato il reparto di Genova-Sampierdarena; tale asserzione non dirime la contraddittorietà rilevata, perché dagli atti prima allegati sembrava dedursi che la determinazione di rinforzare il reparto ligure fosse anteriore al 2016 tenendo altresì conto che la circostanza avrebbe dovuto essere comprovata in modo più convincente.

In tal senso la censura è in parte fondata e va accolta.

L'interessato lamenta ancora che l'amministrazione non ha adeguatamente apprezzato la gravità della malattia della madre, e censura gli spunti contenuti nell'atto gravato, secondo cui l'inferma

potrebbe essere assistita anche dal marito, dalla figlia, dalla nuora (moglie del ricorrente) e dalla rete di parenti che vivono in zona.

Il collegio nota al riguardo che i tratti di solidarietà che informano la legge 104/1992 e le successive emende apportate vanno comunque comparati con le esigenze del servizio di polizia in cui l'interessato presta l'attività quotidiana, sì che non sembra possibile accogliere dei motivi che allegano in modo apodittico l'impossibilità per il padre, la sorella e la moglie del ricorrente di concorrere all'ausilio richiesto dall'oggettiva gravità della patologia di cui soffre la signora ~~XXXXXXXXXX~~

Queste censure vanno pertanto disattese, dovendosi affermare che sarebbe stato onere del ricorrente motivare le ragioni che inibiscono agli indicati familiari di collaborare all'assistenza dell'inferma, una cura che dovrebbe invece ricadere principalmente su di lui.

Pertanto il ricorso può essere solo parzialmente accolto, dovendosi con ciò annullare l'atto impugnato e demandare all'amministrazione una più convincente motivazione sul profilo di contraddittorietà evidenziato.

La reciproca parziale soccombenza comporta la sussistenza dei giusti motivi per compensare le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
Accoglie in parte il ricorso ed annulla l'atto impugnato, mandando all'amministrazione dell'interno perché rivaluti la domanda del ricorrente alla luce dei profili di contraddittorietà rilevati; respinge nel resto la domanda e compensa le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Peruggia

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.